

Allegato A

Allegato A

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPENSAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 6 E 12 E PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLE ANTICIPAZIONI BIMESTRALI PREVISTE AI COMMI 6.2 E 12.2 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/COM 185/09.

Riconoscimento delle compensazioni

Dette compensazioni fanno riferimento alle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas ai clienti finali che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo di energia elettrica o punti di riconsegna di gas naturale o di utenze di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate (di seguito: gas diversi) nei comuni colpiti dagli eventi sismici identificati dai decreti del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e da eventuali successivi provvedimenti.

I distributori, gli esercenti la maggior tutela e gli esercenti la vendita nel mercato libero dell'energia elettrica e i distributori e gli esercenti la vendita di gas naturale e di gas diversi, in seguito alle richieste di accesso alle agevolazioni da parte dei clienti finali aventi diritto, potranno avanzare alla Cassa richiesta di rimborso dei minori ricavi derivanti dall'applicazione del provvedimento in oggetto.

Alla procedura in oggetto possono essere interessati anche distributori e venditori che operano al di fuori dei comuni terremotati, ma che servono i beneficiari di cui al comma 5.1, lettera c) e 11.1, lettera c) della deliberazione in oggetto.

Le imprese interessate devono fornire il dettaglio delle agevolazioni riconosciute e devono tenere separata evidenza dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla citata deliberazione, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla Cassa.

Al fine di fornire il dettaglio delle agevolazioni riconosciute, gli operatori che intendono avanzare richiesta di rimborso dovranno compilare, su base annuale, le corrispondenti tabelle allegate, inserendo i dati relativi all'anno precedente.

Le tabelle compilate potranno essere inviate alla Cassa a mezzo posta prioritaria firmata dal legale rappresentante dell'impresa, corredata di un cd-rom contenente le tabelle complete dei dati in formato elettronico, oppure per posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica semplice con dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta tramite firma digitale (art. 38 D.P.R. 445/2000, art. 65 D.lgs. 82/2005) all'indirizzo di posta elettronica dedicato.

Gli operatori devono altresì inviare una dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti che tutti i dati riportati fanno esclusivo riferimento ai soggetti che godono delle agevolazioni disciplinate dalla deliberazione ARG/com 185/09 e che i suddetti dati sono conformi a quelli desumibili dai bilanci

certificati e dalla documentazione contabile della società. Per le imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale, la suddetta dichiarazione deve altresì attestare che i dati riportati sono riconciliabili con quelli presentati ai fini della perequazione generale di cui all'articolo 33 del TIT o all'articolo 51 della RTDG.

1. Procedura per la compensazione delle agevolazioni nel settore elettrico (art 6 ARG/com 185/09)

Gli operatori del settore elettrico compilano i seguenti file:

- per le imprese distributrici di energia elettrica: file “distributori ELETTRICO”;
- per gli esercenti la maggior tutela e gli esercenti la vendita di energia elettrica: file “vendita ELETTRICO”.

I file saranno resi disponibili attraverso il sito internet della Cassa (www.ccse.cc) e dovranno essere compilati esclusivamente in corrispondenza delle parti evidenziate in verde.

Visto quanto disposto al comma 6.1 della deliberazione in oggetto, e in analogia con quanto già previsto dal comma 33.5 del TIT, gli operatori, entro il 31 luglio di ogni anno, fanno pervenire alla Cassa il file contenente i dati relativi all'anno precedente. Per la presentazione dei dati relativi al primo periodo di applicazione della deliberazione in oggetto (6 aprile 2009 – 31 dicembre 2009), la suddetta scadenza è prorogata al 15 settembre 2010.

Gli esercenti la vendita di energia elettrica sul mercato libero dovranno fornire altresì copia elettronica del contratto standard applicato dai medesimi ai propri clienti domestici.

I minori ricavi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica saranno riconosciuti dalla Cassa nell'ambito della perequazione generale, a partire dalle competenze relative al periodo 6 aprile – 31 dicembre 2009.

Gli importi dovuti agli esercenti la maggior tutela e agli esercenti la vendita nel mercato libero dell'energia elettrica verranno liquidati entro il 30 novembre di ogni anno.

La Cassa potrà avanzare richiesta di integrazioni documentali e procedere a verifiche del rispetto dell'obbligo di dare separata evidenza dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle agevolazioni, nonché agli ulteriori controlli che riterrà necessari per il riconoscimento delle partite da rimborsare.

Potrà inoltre effettuare controlli incrociati tra i dati forniti dai distributori e quelli forniti dagli esercenti la maggior tutela e gli esercenti la vendita sul mercato libero relativamente alle agevolazioni di cui al comma 4.1 della deliberazione ARG/com 185/09.

2. Procedura per la compensazione delle agevolazioni nel settore del gas naturale e di gas diversi (art. 12 ARG/com 185/09)

Gli operatori del settore del gas naturale compilano i seguenti file:

- per le imprese distributrici di gas naturale: file “distributori GN per località” e, qualora operino nei comuni terremotati, file “distributori GN comma 12.4”;
- per gli esercenti la vendita di gas naturale: file “vendita GN”.

Gli operatori del settore dei gas diversi compilano i seguenti file:

- per le imprese distributrici di gas diversi: file “distributori GDN per località”;
- per gli esercenti la vendita di gas diversi: file “vendita GDN”.

I file saranno resi disponibili attraverso il sito internet della Cassa (www.ccse.cc) e dovranno essere compilati esclusivamente in corrispondenza delle parti evidenziate in verde.

Visto quanto disposto al comma 12.1 della deliberazione in oggetto e in analogia con quanto già previsto dall’art. 51 della RTDG, gli operatori, entro il 31 luglio di ogni anno, devono far pervenire alla Cassa i file contenenti i dati relativi all’anno precedente. Per la presentazione dei dati relativi al primo periodo di applicazione della deliberazione in oggetto (6 aprile 2009 – 31 dicembre 2009), la suddetta scadenza è prorogata al 15 settembre 2010.

I minor ricavi sostenuti dalle imprese distributrici di gas naturale saranno riconosciuti dalla Cassa nell’ambito della perequazione distribuzione gas naturale a partire dalle competenze relative al periodo 6 aprile – 31 dicembre 2009.

Gli importi dovuti:

- agli esercenti la vendita di gas naturale;
- alle imprese distributrici e agli esercenti la vendita di gas diversi;

saranno liquidati entro il 30 novembre di ogni anno.

La Cassa potrà avanzare richiesta di integrazioni documentali e procedere a verifiche del rispetto dell’obbligo di dare separata evidenza dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni, nonché agli ulteriori controlli che riterrà necessari per il riconoscimento delle partite da rimborsare.

Anticipazioni bimestrali

Procedura per la richiesta di anticipazioni bimestrali di cui ai commi 6.2 e 12.2 della deliberazione ARG/com 185/09.

In base a quanto disposto dagli articoli 6.2 e 12.2 della deliberazione ARG/com 185/09, a fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta dell'impresa distributrice e previo parere favorevole del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità, la Cassa può riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui ai commi 6.1 e 12.1 della medesima deliberazione.

Le anticipazioni possono essere richieste per il periodo 1 gennaio 2010 – 5 aprile 2012.

Gli importi da anticipare in ciascun anno saranno calcolati sulla base della stima:

- a) dei minori ricavi previsti dagli operatori per il 2010, di cui al comma 6.1 o 12.1 della deliberazione ARG/com 185/09;
- b) dei ricavi che sarebbero derivati dall'applicazione alla generalità dei clienti (compresi gli aventi diritto alle agevolazioni previste dalla deliberazione ARG/com 185/09) delle tariffe e dei corrispettivi stabiliti dall'Autorità.

Il rapporto tra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b) misura il tasso di criticità finanziaria in cui versa l'impresa distributrice a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/com 185/09.

Le anticipazioni bimestrali verranno riconosciute qualora tale tasso risulti pari o superiore al 10%.

L'importo da riconoscere sarà pari ad una quota dell'importo di cui alla precedente lettera b). Detta quota è posta pari al tasso di criticità finanziaria, come calcolato sopra, ridotto del 10%.

La domanda di anticipazioni bimestrali deve essere presentata alla Cassa una sola volta, entro il 30 settembre del 2010, compilando gli appositi allegati.

L'impresa di distribuzione dovrà utilizzare i file appositamente pubblicati sul sito internet della Cassa (i distributori di energia elettrica dovranno scaricare il file "AB – ele"; i distributori di gas naturale dovranno scaricare il file "AB - gas nat"; i distributori di gas diversi dovranno scaricare il file "AB - gas div"). Le tabelle potranno essere inviate a mezzo posta prioritaria firmata dal legale rappresentante dell'impresa corredata di un cd-rom contenente i dati in formato elettronico, oppure per posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica semplice con dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta tramite firma digitale (art. 38 D.P.R. 445/2000, art. 65 D.lgs. 82/2005) all'indirizzo di posta elettronica dedicato.

A seguito della ricezione della domanda da parte dell'operatore, la Cassa avvia un'istruttoria per determinare l'importo da riconoscere per ciascun periodo di competenza a partire dal 2010. I risultati dell'istruttoria sono trasmessi per il parere al Direttore della Direzione tariffe.

La Cassa inizierà le erogazioni a decorrere dal primo bimestre successivo alla data di comunicazione del parere della Direzione Tariffe dell'Autorità.

Le anticipazioni bimestrali avranno una valenza di acconto sulle compensazioni che verranno determinate dalla Cassa in materia di agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite dagli eventi sismici, ai sensi dei commi 6.1 e 12.1 della citata deliberazione ARG/com 185/09, secondo le apposite procedure stabilite. La relativa posizione finale di ciascun operatore, quindi, terrà conto delle anticipazioni erogate per ciascun anno.